

Il presidente

Roma, 13 marzo 2020

Ill.mo Signor Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Giuseppe Conte  
Pec: [presidente@pec.governo.it](mailto:presidente@pec.governo.it)

Ill.mo Ministro della Giustizia On. Avv. Alfonso Bonafede  
Pec: [centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it](mailto:centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it)

E, p.c.

Ill.mo Signor Presidente del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi  
Via e-mail: [f.patronigriffi@giustizia-amministrativa.it](mailto:f.patronigriffi@giustizia-amministrativa.it)

Ill.mo Signor Presidente del CNF avv. Andrea Mascherin  
Via e-mail: [presidenza@consigionazionaleforense.it](mailto:presidenza@consigionazionaleforense.it)

Ill.mo Signor Coordinatore dell'OCF avv. Giovanni Malinconico  
Via e-mail: [amministrazione@organismocongressualeforense.news](mailto:amministrazione@organismocongressualeforense.news)

Oggetto: Richiesta urgente di emissione di norme di coordinamento del DL n. 11/2020 con il DPCM 9 marzo 2020 nonché di misure agevolative per i liberi professionisti e per il settore "Giustizia".

Ill.mo Signor Presidente, Onorevole Signor Ministro,

è evidente la situazione di particolare drammaticità che sta vivendo il Paese e, con esso, l'intero mondo della Giustizia, anche amministrativa.

Sono stati stravolti sia lo svolgimento delle attività giudiziarie, sia le modalità di esercizio della professione forense.

Come le SS.LL. sanno bene, posto che, prima di essere chiamati all'importante Ufficio cui ora assolvono nell'interesse del Paese, hanno svolto con autorevolezza l'attività di avvocati del libero Foro, chi esercita la professione forense necessariamente frequenta quotidianamente moltissime persone (clienti, rappresentanti della PA, Colleghi, magistrati e forze dell'ordine) di talché, in questo momento, anche in ossequio alle giuste misure emergenziali assunte dal Governo, è necessario assumere provvedimenti sostanziali che limitino il più possibile l'esigenza di immediato accesso alla giustizia e

regolamentino in modo chiaro tutte le attività giudiziarie, nessuna esclusa, per un periodo di tempo idoneo ad approntare misure di sicurezza atte a contemperare, da un lato, la salute dei cittadini e, dall'altro, una piena tutela dei diritti degli utenti del servizio Giustizia.

Con particolare riguardo alla Giustizia Amministrativa, l'art. 3 del D.L. n. 11/20 è stato interpretato dai massimi Organi della G.A. nel senso che la sospensione dei termini - comunque disposta sino al 22 marzo e non sino al 3 aprile 2020, come sarebbe auspicabile all'esito dei provvedimenti più restrittivi successivamente assunti - non riguarderebbe le scadenze "endo-processuali" e cioè l'iscrizione a ruolo dei ricorsi e il deposito di documenti e di memorie, nonostante la norma in questione richiami espressamente l'art. 54 del CPA (che disciplina appunto la sospensione feriale di tutti i termini processuali).

In questo particolare momento, anche per i Colleghi più attrezzati è comunque necessario per il compiuto esercizio dell'attività di difesa incontrare clienti e, ove del caso, consulenti, avvalersi di Colleghi e collaboratori ed avere un accesso diretto presso lo studio legale, ove sono custoditi nel rispetto della disciplina sulla privacy i fascicoli e gli strumenti *hardware* e *software* abilitati alla previa autenticazione del trasmittente e successivo inoltro, ponendo in essere, quindi, attività allo stato tutte fortemente sconsigliate o addirittura vietate.

In tale situazione emergenziale, è necessario emanare una normativa che, per i vari settori della giustizia, uniformi le regole da applicare su tutto il territorio nazionale sia per la sospensione dei termini processuali tutti, sia per il rinvio delle udienze.

In relazione alle urgenti e note problematiche applicative ed interpretative della disciplina introdotta dal d.l. n. 11/2020, va infatti rimarcato che il precedente d.l. n. 9/2020 del 2 marzo 2020 contiene analoghe disposizioni valide per i soli Comuni di cui all'allegato 1 del dPCM 1 marzo 2020. I due testi normativi non sono tra loro del tutto identici, ma contengono significative differenze, a cominciare dal periodo di sospensione dei termini e di rinvio udienze che nel d.l. n. 9/2020 dura fino al 31 marzo 2020.

Per quanto riguarda la giustizia amministrativa, il comma 17, lett. a), dell'art.10 del d.l. n. 9/2020 dispone esplicitamente che *"sono sospesi, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31/3/2020, i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020"*. Una analoga disposizione non si rinviene invece nell'art. 3 del d.l. n. 11/2020 che, al comma 1, si limita a fare applicazione dell'art. 54, commi 2 e 3 c.p.a..

Si pongono dunque rilevanti problemi: a) se debbano ritenersi sussistenti regimi differenti a seconda delle zone del territorio nazionale; b) se le disposizioni del d. l. n. 11/2020 vanno interpretate alla luce di quelle del d.l. 9/2020, che appaiono più specifiche.

Analoghe problematiche circa le differenti previsioni dei due decreti si pongono per la giustizia civile.

Sarebbe a tal fine sufficiente, per la giustizia amministrativa, il cui Foro la scrivente Unione rappresenta quale Associazione specialistica maggiormente rappresentativa riconosciuta dal CNF, richiamare la vigenza ed efficacia del comma 17, lett. a), dell'art.10 del d.l. n. 9/2020 a tutto il territorio nazionale o, comunque, prevedere esplicitamente: i) che tutti i termini processuali ed endo-processuali siano sospesi fino alla data del 3 aprile 2020 o a quella successiva data che il Governo riterrà di individuare, a questo punto, in relazione allo stato dell'emergenza; ii) che tutte le udienze fissate nello stesso periodo siano rinviate d'ufficio e fissate non prima del termine previsto dall'art. 71 comma 5 c.p.a.; iii) che tutte le istanze cautelari, anche pendenti, siano trattate in via monocratica e le relative camere di consiglio siano fissate dopo il termine del 3 aprile o della data che sarà individuata dal Governo in relazione allo stato dell'emergenza.

Occorre inoltre segnalare che l'impossibilità di esercitare la professione forense nel periodo emergenziale comporta la necessità che siano adottate delle misure agevolative per i liberi professionisti, al pari di quelle previste o allo studio per altre categorie di lavoratori e per le imprese. Ci si permette qui di indicare le seguenti:

**a)** rinvio dei termini di pagamento dell'acconto IVA e dei contributi per i lavoratori dipendenti, dal momento che i lavoratori dipendenti dei liberi professionisti (soprattutto segretarie e/o segretari per gli avvocati) difficilmente possono essere impiegati nello *smart-working*;

**b)** riconoscimento del credito d'imposta sulla base della seguente formulazione: *“Ai titolari di reddito di lavoro autonomo con sede in Italia ed ai titolari di reddito di impresa con esclusione dei soggetti non rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa (PMI) contenuta nella Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE con sede in Italia, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 40 per cento dell'importo del fatturato ai fini IVA relativo all'anno 2019, risultante da autocertificazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445. Il credito di imposta di cui al comma precedente è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, per debiti per imposte dirette (IPERF e relative addizionali, IRES E IRAP), indirette (IVA) e contributi previdenziali propri e relativi ai rapporti di lavoro dipendente”*;

**c)** riconoscimento di un indennizzo, secondo il modello Genova, sulla base della seguente formulazione: *“Alle piccole e medie imprese aventi sede in Italia, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità' locale in Italia, che dal 1 marzo al 31 maggio dell'anno 2020 hanno subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019 è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”*;

**d)** sospensione del pagamento dei mutui, degli affitti, nonché di tutte le tipologie di finanziamento collegate all'esercizio della professione forense;

**e)** estensione della Cassa Integrazione per i lavoratori dipendenti dei liberi professionisti;

**f)** adozione di misure che incentivino l'acquisto di beni strumentali dedicati all'esercizio della professione (computer, scanner, stazioni wifi) così da implementare l'efficienza energetica e tecnologica degli studi.

Chiediamo, infine, di valutare una moratoria nel pagamento e comunque la riduzione della misura del contributo unificato. E' notorio che l'entità dello stesso assume nella giustizia amministrativa valori di

gran lunga superiori a quelli previsti nei contenziosi civili, penali e tributari ed è senza uguali nel mondo intero.

In tale situazione l'eccessiva onerosità dell'accesso alla giustizia amministrativa, già di per sé gravoso nello stato di emergenza sanitaria in atto, rischia di comportare una generalizzata quanto intollerabile rinuncia all'esercizio della tutela dei diritti, con conseguente venir meno di ogni forma di controllo di legalità sull'attività amministrativa e sull'esercizio dei pubblici poteri, anche in settori strategici quale è quello delle gare e dei contratti pubblici.

Confidando nella positiva valutazione della presente e nell'attesa di un cortese e sollecito riscontro, porgiamo i più distinti saluti.

Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti  
Il Presidente avv. prof. Mario Sanino